


COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del Registro – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE IN SOCIETA' FINALIZZATA AL LORO MANTENIMENTO O CESSIONE – (LEGGE FINANZIARIA 2008 – ART.3 COMMI 27,28 E 29 LEGGE 24/12/2007 N.244).
Data 15/10/2014 ANNO 2014. MANCANZA NUMERO LEGALE

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 4125 del 6 ottobre 2014 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di ripresa e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

| Nr. | Cognome e nome | Carica | Presente | Assente |
|-----|------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | BORDENGA SALVATORE | Presidente | X | |
| 2 | LERCARA FILIPPO | Vice Presidente | | X |
| 3 | ALESSI ENZO | Consigliere | | X |
| 4 | RICOTTONE SALVATORE | Consigliere | | X |
| 5 | SCARLATA GASPARE | Consigliere | X | |
| 6 | PLUMERI MARCELLO | Consigliere | | X |
| 7 | TATANO GIUSEPPE | Consigliere | X | |
| 8 | COSTANZA GIUSEPPE | Consigliere | X | |
| 9 | FERRERI VINCENZO FABIO | Consigliere | X | |
| 10 | SAIA ALESSIA | Consigliere | X | |
| 11 | FAVATA GIUSEPPE | Consigliere | X | |
| 12 | SCARLATA MICHELINO | Consigliere | X | |

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti 04 Presenti 08

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, Geom. Plumeri Alessandro, il Vicesindaco Plumeri Calogero e l'Assessore Rapisarda Ilaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del quinto punto inserito all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Ricognizione delle partecipazioni del Comune in società finalizzata al loro mantenimento o cessione – legge finanziaria 2008 – art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24/12/2007 n. 244) ANNO 2014". Illustra brevemente la proposta di deliberazione.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che l'argomento relativo alle partecipate, ed in particolare quello relativo alla fuoriuscita del Comune di Villalba dal Consorzio Cinque Valli, è stato oggetto di discussione in questo Consiglio comunale per ben due anni. Fa presente che il primo anno, i Consiglieri avevano specificamente richiesto al Sindaco di portare a conoscenza dell'assise consiliare i bilanci del Consorzio Cinque Valli. Rappresenta che il secondo anno, l'assemblea consiliare ha approvato all'unanimità con l'eccezione del voto di astensione del Consigliere Ferreri, un emendamento presentato dal Presidente del Consiglio avente ad oggetto la fuoriuscita dal Comune di Villalba dal Consorzio Cinque Valli e l'avvio delle procedure per la costituzione di un'Unione dei Comuni con gli enti locali vicini. Fa presente che a questo atto deliberativo non è stato dato seguito, sostenendo che a suo avviso possa configurarsi anche un'omissione in atti di ufficio. Evidenzia che il Presidente del Consiglio non ha prestato attenzione alla attuazione della citata deliberazione. Osserva, infine, che alla proposta di deliberazione in discussione non risultano allegate né una relazione sull'andamento della gestione dell'ATO Idrico, dell'ATO CL1 e del Consorzio Cinque Valli, né tantomeno i bilanci.

Entra il Consigliere Plumeri. Presenti 9

Il Consigliere Favata, continuando, evidenzia altresì che, nonostante le diverse sollecitazioni, il Sindaco non ha mai relazionato al Consiglio Comunale sull'attività dell'ATO Rifiuti prima e sull'ARO dopo. Richiama all'attenzione del Consiglio Comunale la vicenda delle bollette in materia di tributi sullo smaltimento dei rifiuti che l'Amministrazione Comunale ha fatto recapitare alla cittadinanza villalbesesul finire del 2013 e nel corso del 2014. Evidenzia che molte di queste risultano inficciate di errori. Richiama il senso di responsabilità mostrato dal Gruppo Villalba Futura in occasione della discussione e dell'approvazione delle proposte di deliberazione aventi ad oggetto la manovra tariffaria del Comune di Villalba. Ritiene infine che il Consiglio Comunale non possa procedere all'approvazione della proposta di deliberazione in mancanza di una relazione sull'andamento della gestione dell'ATO Idrico, dell'ATO CL1 e del Consorzio Cinque Valli, nonché in assenza dei bilanci. Richiama la vicenda relativa all'ARO ed in particolare la prima proposta formulata dal Sindaco di aderire all'ARO Cinque Valli, approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, e la successiva, a distanza di pochissimo tempo, di fuoriuscire dall'ARO Cinque Valli ed aderire all'ARO di Mussomeli. Formula, al fine di scongiurare la mancata approvazione della proposta di deliberazione in discussione propedeutica all'approvazione del bilancio di esercizio 2014, una proposta di rinvio della seduta consiliare in corso al 7 novembre 2014, al fine di concedere al Sindaco il tempo necessario a reperire i dati sulla gestione e a munirsi dei bilanci per relazionare al Consiglio Comunale sulla situazione gestione dell'ATO.

Il Consigliere Tatano, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che il Gruppo Insieme per Villalba è contrario alla proposta di rinvio formulata dal Consigliere Favata, in quanto la ritiene ostruzionistica rispetto all'approvazione del bilancio di esercizio 2014 necessario per inoltrare la richiesta di accensione del mutuo per la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica. Dichiaro che, pertanto, i Consiglieri di Insieme per Villalba abbandoneranno l'aula per far venire meno il numero legale e così impedire che si proceda alla votazione della proposta di rinvio formulata dal Consigliere Favata.

Escono i Consiglieri Bordenga, Tatano, Plumeri e Scarlata G.

Nasce una discussione accesa tra i Consiglieri Costanza, Favata, Saia, il Sindaco, il Vicesindaco e il pubblico.

Esce il Consigliere Favata.

Assume la presidenza dell'assemblea il Consigliere Costanza.

A questo punto, il Consigliere Costanza, alle ore 21,00, effettuato l'appello da parte del Segretario Comunale, constata la presenza di n. 04 Consiglieri su n. 12 in carica, essendo assenti n. 8 Consiglieri (BORDENGA, ALESSI, LERCARA, TATANO; PLUMERI; SCARLATA G., RICOTTONE, FAVATA). Accertata, pertanto, la mancanza del numero legale per dichiarare valida la seduta, sospende la seduta in corso, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 30, comma 2, della Legge Regionale n. 9/1986 e dell'art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale e la rinvia alle ore 19,00 del giorno successivo, senza avviso di convocazione per gli assenti..

La seduta è sciolta alle ore 21,05.

**COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

----- * -----

P.O. II ^

Area Finanziaria e Personale

Il Segretario Comunale

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 37/11.7 SET. 2014

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni del Comune in società finalizzata al loro mantenimento o cessione - (legge Finanziaria 2008 - art. 3 commi 27,28 e 29 legge 24/12/2007 n. 244). ANNO 2014.-

I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come da ultimo modificati dall'articolo 71, comma 1, della legge n. 69/2009 e dall'articolo 19, comma 2, decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, i quali testualmente dispongono:

Art. 3 -

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

Con le norme sopra riportate viene posta una ulteriore stretta alla costituzione di società partecipate da parte delle amministrazioni pubbliche. Già l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, aveva circoscritto il raggio di azione delle società a totale o


parziale partecipazione pubblica di enti locali e regioni, costituite per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti ovvero per l'esercizio esternalizzato delle funzioni amministrative, introducendo due limiti da cui sono esclusi solamente i servizi pubblici locali:

- a) che tali società potessero operare esclusivamente con gli enti partecipanti, senza svolgere attività a favore di altri soggetti;
- b) divieto di partecipare ad altre società od enti.

La legge finanziaria 2008 restringe ulteriormente il campo d'azione, in quanto:

- limita la possibilità stessa di costituire o assumere direttamente partecipazioni in società, anche minoritarie, ai soli casi in cui queste siano strettamente necessarie al perseguimento di finalità istituzionali ovvero per la produzione di servizi di interesse generale. Con la recente modifica a tali disposizioni apportata dall'articolo 71, comma 1, lettera b), della legge n. 69/2009, sono invece ammesse le partecipazioni indirette;
- estende i nuovi limiti a tutte le amministrazioni pubbliche e non solo agli enti locali.

La ratio della norma è, ancora una volta, quella di tutelare la concorrenza.



Per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituende perseguano le finalità istituzionali del Comune, in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'approvazione del nuovo Codice delle autonomie con cui verranno individuate le funzioni fondamentali degli enti locali, occorre necessariamente fare riferimento, oltre che all'articolo 117 della Costituzione, a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che di seguito si trascrive:

Articolo 13 - Funzioni.

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Per quanto possa essere di aiuto interpretativo, si rammenta che l'articolo 112 dello stesso Testo unico definisce servizio pubblico locale una gestione finalizzata alla "produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Per la gestione dei servizi di interesse generale può correttamente farsi riferimento alla prassi comunitaria secondo cui tali servizi sono quelli forniti dalle industrie di rete destinate alla intera collettività (trasporti, energia, comunicazioni, servizi postali) nonché ogni altra attività economica assoggettata agli obblighi del servizio pubblico.

Perché il Consiglio comunale possa procedere ad una ricognizione delle Società partecipate e individuare, tra le stesse, quelle che posseggono i presupposti dall'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008, di seguito si propone un elenco delle Società partecipate direttamente dal comune, con a fianco le indicazioni richieste dalla normativa in esame:

PARTECIPATE

| N.º | Ragione sociale | Oggetto attività | Caratteristica | % |
|-----|---------------------------------|------------------|--|-------|
| 1 | ATO AMBIENTE CL 1 S.p.A. | | <input checked="" type="checkbox"/> finalità istituzionale <input type="checkbox"/> servizi interesse generale <input type="checkbox"/> finalità non istituzionali | 1,576 |
| 2 | ATO 6 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | <input checked="" type="checkbox"/> finalità istituzionale <input type="checkbox"/> servizi interesse generale <input type="checkbox"/> finalità non istituzionali | 0,63 |
| 3 | CONSORZIO LE CINQUE VALLI | | <input type="checkbox"/> finalità istituzionale <input checked="" type="checkbox"/> servizi interesse generale <input type="checkbox"/> finalità non istituzionali | 20 |
| | | | | |

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto l'articolo 3, commi 27-29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

PROPONE

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il mantenimento delle seguenti società e partecipazione societarie, in presenza dei presupposti di cui al comma 27 del citato articolo 3 della legge n. 244/2007:

| N.D. | Regione Sociale | Oggetto attività | Classifica | % |
|------|---------------------------------|------------------|--|-------|
| 1 | ATO AMBIENTE CL 1 S.p.A. | | <input checked="" type="checkbox"/> finalità istituzionale <input type="checkbox"/> servizi interesse generale <input type="checkbox"/> finalità non istituzionali | 1,576 |
| 2 | ATO 6 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | <input checked="" type="checkbox"/> finalità istituzionale <input type="checkbox"/> servizi interesse generale <input type="checkbox"/> finalità non istituzionali | 0,63 |
| 3 | CONSORZIO LE CINQUE VALLI | | <input type="checkbox"/> finalità istituzionale <input checked="" type="checkbox"/> servizi interesse generale <input type="checkbox"/> finalità non istituzionali | 20 |
| | | | | |

2. di trasmettere la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della legge n. 244/2007.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco

Il Sindaco

L'Incaricato del Servizio

P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepito con l'art. 1, comma I°, lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48;

- in ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere favorevole - contrario

Villalba, li 17 SET. 2014

Il Capo Area II Finanziaria e Personale
Giuseppe Plumeri

- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole - contrario

Villalba, li 17 SET. 2014
L'Istruttore Contabile

Il Capo Area II Finanziaria e Personale
Giuseppe Plumeri

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della Legge 08/06/1990, n. 142, recepito con l'art. 1, lett. i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta.

Che la spesa sarà imputata al Capitolo _____ del Bilancio di Previsione
20___ denominato:

per l'importo di Euro _____

Villalba, li _____

Il Capo Area II Finanziaria e Personale
Giuseppe Plumeri

ANNOTAZIONI:

C.C. n.66 del 15/10/2014
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia